

COMUNICATO STAMPA

**Piccola proprietà contadina, benefici fiscali “sempreverdi”  
anche senza la certificazione dell’ispettore agrario**

La piccola proprietà contadina si libera dell’ispettore agrario. Per effetto delle novità introdotte dal decreto legge “mille proroghe” (Dl 194/2009), per fruire del regime di favore che prevede l’applicazione in misura agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, non è più necessario produrre la certificazione dell’ispettorato agrario attestante l’abitudine della lavorazione manuale della terra e l’idoneità del fondo alla formazione della piccola proprietà. E’ la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E di oggi, ad alcune associazioni di categoria che, con l’entrata in vigore, lo scorso 28 febbraio, delle nuove disposizioni contenute nel Dl 194, avevano sollevato alcuni dubbi su condizioni e modalità per beneficiare del regime agevolato.

In particolare, le associazioni chiedevano se, per usufruire del trattamento fiscale di favore, fosse ancora necessario presentare la certificazione dell’ispettorato agrario, come previsto dalla legge 604/54. Un adempimento che, secondo l’Agenzia, è venuto meno dal momento in cui le nuove disposizioni contenute nel “milleproroghe” hanno definito in maniera innovativa i presupposti soggettivi e oggettivi necessari per accedere al regime agevolato della piccola proprietà contadina, delineando di fatto un’autonoma disciplina, che si applica agli atti stipulati tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2010.

Esclusa l’applicabilità delle “vecchie” condizioni (la qualità dell’acquirente che deve dedicare abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità del fondo alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro), viene dunque meno anche la necessità di produrre la certificazione.

**Roma, 17 maggio 2010**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)